

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE



## SOMMARIO

<p>ATTI DELLA REGIONE</p> <p>LEGGI REGIONALI</p> <p><b>Legge regionale 15 novembre 2010, n. 16.</b> <i>"Assestamento del Bilancio 2010"</i></p>	<p>pag. 3</p>
---	---------------

Il Bollettino della Regione Marche si pubblica in Ancona e di norma esce una volta alla settimana, il **giovedì**.  
La Direzione e la Redazione sono presso la Regione Marche  
Segreteria della Giunta regionale - Via Gentile da Fabriano - Ancona - Tel. (071) 8061

POSTE ITALIANE S.p.A. SPEDIZIONE IN A.P. 70% DCB ANCONA

## ATTI DELLA REGIONE

## LEGGI REGIONALI

**Legge regionale 15 novembre 2010, n. 16.***“Assestamento del Bilancio 2010”.**Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale ha approvato;**Il Presidente della Giunta regionale promulga*

la seguente legge regionale:

## INDICE

- Art. 1 - Residui attivi e passivi alla chiusura  
 Art. 2 - Giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2009  
 Art. 3 - Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio  
 Art. 4 - Adeguamento delle riautorizzazioni alla contrazione dei mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2009  
 Art. 5 - Modifiche alle l.r. 31/2009 e 32/2009  
 Art. 6 - Alienazione di immobili regionali  
 Art. 7 - Modifiche alle l.r. 51/1997 e 7/2009  
 Art. 8 - Modifica alla l.r. 4/2010  
 Art. 9 - Celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia  
 Art. 10 - Razionalizzazione delle spese  
 Art. 11 - Modifica alla l.r. 11/2010  
 Art. 12 - Riorganizzazione amministrativa  
 Art. 13 - Misure per la riduzione della spesa  
 Art. 14 - Ridestinazione di somme del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese  
 Art. 15 - Modifica alla l.r. 31/2001  
 Art. 16 - Modifiche alla l.r. 36/2005  
 Art. 17 - Attività a supporto dell'Iniziativa adriatico ionica (IAI)  
 Art. 18 - Funzioni dei consorzi di bonifica  
 Art. 19 - Modifiche alla l.r. 15/2008  
 Art. 20 - Modifica alla l.r. 39/1997  
 Art. 21 - Modifica alla l.r. 6/2005  
 Art. 22 - Modifica alla l.r. 7/1995  
 Art. 23 - Modifica alla l.r. 5/2003  
 Art. 24 - Modifiche alla l.r. 27/2009  
 Art. 25 - Modifiche alla l.r. 33/1989  
 Art. 26 - Modifica alla l.r. 43/1988  
 Art. 27 - Modifiche alla l.r. 34/1992 e abrogazione del regolamento 6/1977  
 Art. 28 - Modifiche alla l.r. 6/2007  
 Art. 29 - Modifiche alla l.r. 20/2003  
 Art. 30 - Misure straordinarie relative agli scarichi di acque urbane  
 Art. 31 - Modifica alla l.r. 60/1997  
 Art. 32 - Rideterminazione dei contributi a seguito di economie conseguite nella realizzazione di interventi previsti in Accordi di programma quadro  
 Art. 33 - Soppressione della Comunità montana del Metauro e modifica alla l.r. 18/2008  
 Art. 34 - Modifica alla l.r. 21/2003  
 Art. 35 - Piano regionale integrato delle attività produttive e del lavoro 2011/2013  
 Art. 36 - Norme in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili  
 Art. 37 - Modifica alla l.r. 11/2009  
 Art. 38 - Modifiche alla l.r. 9/006  
 Art. 39 - Finalizzazioni di spesa  
 Art. 40 - Gestori dei servizi pubblici locali  
 Art. 41 - Strutture assistenziali  
 Art. 42 - Modifiche alle l.r. 7/2004 e 24/2009  
 Art. 43 - Stato di previsione delle entrate e delle spese 2010  
 Art. 44 - Autorizzazione alla contrazione del mutuo dell'anno 2010  
 Art. 45 - Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 31/2009  
 Art. 46 - Modifica ed integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 32/2009  
 Art. 47 - Riepiloghi generali riassuntivi  
 Art. 48 - Dichiarazione d'urgenza

**Art. 1***(Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2009)*

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2009, già iscritti ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2010 per l'importo presunto di euro 3.732.650.820,67, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 1 e vengono stabiliti nell'importo complessivo di euro 4.021.531.941,87.  
 2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2009, già iscritti ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 31/2001 nello stato di previsione della spesa del bilancio 2010 per l'importo presunto di euro 3.213.726.074,79, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 2 e vengono stabiliti nell'importo complessivo di euro 3.317.713.689,60.

**Art. 2***(Giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2009)*

1. L'ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2009, già iscritta ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2010 per l'importo presunto di euro 50.000.000,00, si determina, per effetto delle risultanze del rendiconto dell'anno 2009, nell'importo di euro 148.510.065,28 presso il tesoriere della Regione.

**Art. 3***(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2009)*

1. L'ammontare del saldo finanziario al termine dell'esercizio 2009, già iscritto ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2010 per l'importo presunto di euro 568.924.745,88, è rideterminato in euro 852.328.317,55 per effetto delle risultanze del rendiconto dell'anno 2009.

dall'articolo 76, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

**11.** Dopo il comma 14 dell'articolo 23 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali), è inserito il seguente:

“14 bis. Prima di procedere all'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti in organico, i Comuni e le Province attivano le procedure di mobilità previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), provvedendo in via prioritaria all'immissione in ruolo dei dipendenti, che facciano domanda di trasferimento, rispettivamente:

- a) della Comunità montana nel cui ambito territoriale i Comuni stessi sono ricompresi;
- b) delle Comunità montane che insistono nel territorio provinciale.”

#### **Art. 34**

*(Modifica alla l.r. 21/2003)*

**1.** Il comma 7 dell'articolo 1 della l.r. 10 dicembre 2003, n. 21 (Trasformazione in costruzioni a carattere permanente degli alloggi prefabbricati temporanei installati a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997), è sostituito dal seguente:

“7. Il prezzo di alienazione è determinato dall'ufficio tecnico comunale, d'intesa con gli uffici tecnici della Regione. Nei casi di alienazione del diritto di proprietà sulle aree, si tiene conto delle spese sostenute a carico dei fondi pubblici per la loro acquisizione, per le urbanizzazioni e gli allacciamenti ai pubblici servizi effettuati. Le somme provenienti dalle alienazioni sono utilizzate dai Comuni per le urbanizzazioni, per gli interventi di sistemazione ambientale di cui al comma 4 e gli ampliamenti di cui al comma 2, lettera a), per la manutenzione ordinaria degli alloggi prefabbricati non alienati, per la manutenzione e la gestione delle aree utilizzate per gli insediamenti dei moduli destinati a uso abitativo, per la realizzazione e il recupero di alloggi di edilizia sovvenzionata o agevolata, per la realizzazione o la manutenzione di opere pubbliche, per interventi di riqualificazione urbana e per gli altri interventi e attività connessi alla ricostruzione post terremoto.”

#### **Art. 35**

*(Piano regionale integrato delle attività produttive e del lavoro 2011/2013)*

**1.** La Regione, nell'ambito delle strategie di contrasto alla crisi economica in atto, realizza l'integrazione tra gli interventi di sostegno al sistema produttivo e quelli di politica attiva del lavoro.

**2.** Ai fini di cui al comma 1, per il triennio 2011/2013 il Piano regionale delle attività artigiane ed industriali di cui all'articolo 3 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), e il Piano regionale per le poli-

tiche attive del lavoro di cui all'articolo 3 della l.r. 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono sostituiti dal Piano regionale integrato delle attività produttive e del lavoro 2011/2013. Il Piano è approvato dall'Assemblea legislativa regionale su proposta della Giunta regionale, adottata previo parere del Comitato di concertazione per la politica industriale e artigiana di cui all'articolo 7 della l.r. 20/2003 e della Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 6 della l.r. 2/2005 che si esprimono in seduta congiunta.

#### **Art. 36**

*(Norme in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili)*

**1.** Nelle more del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, al fine di prevenire impatti negativi per l'ambiente e il paesaggio, gli impianti in corso di autorizzazione al 30 settembre 2010 devono adeguare il progetto alle prescrizioni di cui ai punti 6.8, 6.9 e 6.12 dell'Allegato II della deliberazione dell'Assemblea legislativa 30 ottobre 2010, n. 13 Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi generali tecnico amministrativi. Legge Regionale 4 agosto 2010, n. 12”.

**2.** Le serre individuate ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 sono soggette alla disciplina di cui all'atto approvato dall'Assemblea legislativa regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 4 agosto 2010 n. 12 (Modifica alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale”).

**3.** L'atto di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 12/2010 produce effetti dal giorno della sua approvazione da parte dell'Assemblea legislativa regionale.

**4.** Ai procedimenti in corso relativi a domande presentate prima dell'entrata in vigore dell'atto di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 12/2010 si applicano le norme in vigore al momento della presentazione delle predette domande.

**5.** La disciplina degli impatti cumulativi applicabile agli impianti fotovoltaici a terra che determinano nel loro complesso una potenza superiore a 1.000 KW non si applica qualora la potenza dei singoli impianti sia inferiore o uguale a 20 KW.

#### **Art. 37**

*(Modifica alla l.r. 11/2009)*

**1.** Dopo l'articolo 9 della l.r. 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo), è inserito il seguente:

“Art. 9 bis - (Aggregazione).

**1.** Al fine di garantire una migliore funzionalità e lo sviluppo del sistema regionale dello spettacolo, nonché la razionalizzazione e riduzione dei costi di gestione e funzionamento, la Regione promuove e sostiene, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, la costituzione di un orga-

nismo che aggrega soggetti culturali qualificati, operanti nel settore dello spettacolo dal vivo.

2. Per assicurare una gestione coerente con gli indirizzi e i programmi regionali in materia, l'organismo di cui al comma 1 deve dotarsi di uno statuto che:

- a) riserva il ruolo di promotori a soggetti culturali qualificati, operanti con continuità e dotati di riconoscimento ministeriale e regionale;
- b) prevede la possibilità di ammettere come sostenitori enti pubblici e privati che ne condividono l'idea e intendono contribuire alla sua realizzazione.”.

#### **Art. 38**

*(Modifiche alla l.r. 9/2006)*

1. Al comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) dopo le parole “indicate nello statuto” sono aggiunte le parole “, sostenendone le iniziative secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.”.
2. La deliberazione della Giunta regionale indicata al comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 9/2006, come modificato dal comma 1, è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 39**

*(Finalizzazioni di spesa)*

1. La somma di euro 20.000,00 compresa nell'autorizzazione di spesa della l.r. 9/2006 è destinata al finanziamento dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI) indicata al comma 5 dell'articolo 9 della medesima l.r. 9/2006.

#### **Art. 40**

*(Gestori dei servizi pubblici locali)*

1. Gli atti di affidamento, i contratti di servizio e le convenzioni attuative dei servizi pubblici locali a rilevanza economica vigenti non possono essere oggetto di nuovi affidamenti anche sotto forma di proroghe o rinnovazioni nelle more dell'espletamento delle procedure per il conferimento o il riconoscimento delle gestioni ai sensi dell'articolo 23 bis, commi 2, 3, 8 e 10, lettera g), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I soggetti gestori sono comunque tenuti a garantire la continuità del servizio pubblico e gli interventi anche relativi a reti e impianti sino all'attivazione delle nuove gestioni.
2. Il servizio idrico integrato in quanto d'interesse generale riconducibile ai diritti fondamentali della persona non rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica.

#### **Art. 41**

*(Strutture assistenziali)*

1. Il tempo per l'adeguamento ai requisiti minimi organizzativi delle residenze protette per anziani di cui ai numeri 29, 30, 34 e 35 dell'allegato A al regolamento

regionale 8 marzo 2004 n. 1, come modificato dal regolamento regionale 24 ottobre 2006 n. 3, è prorogato di due anni con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 42**

*(Modifiche alle l.r. 7/2004 e 24/2009)*

1. Alla lettera b) del comma 1 e al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), la parola: “interprovinciale” è soppressa.
2. La lettera n decies) del numero 6) dell'allegato B2 della l.r. 7/2004 è sostituita dalla seguente:
 

“n decies) impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica e impianti solari termici, comprese le opere connesse, a esclusione di quelli in cui i moduli o collettori:

  - 1) siano ubicati al suolo ed abbiano potenza complessiva inferiore o uguale a 1.000 kW;
  - 2) costituiscano elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti a serre come individuate ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del d.m. 6 agosto 2010 con potenza complessiva inferiore o uguale a 200 kW;
  - 3) siano collocati, indipendentemente dalla modalità di posizionamento, sulle strutture edilizie esterne degli edifici e loro strutture di pertinenza come individuati negli allegati 2 e 3 del d.m. 19 febbraio 2007 e all'articolo 20 del d.m. 6 agosto 2010;
  - 4) costituiscano o sostituiscano elementi di arredo urbano e viario come individuati negli allegati 2 e 3 del d.m. 19 febbraio 2007 e all'articolo 20 del d.m. 6 agosto 2010.”.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica decorso il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 4 agosto 2010, n. 12 (Modifica alla l.r. 14 aprile 2004, n. 7 “Disciplina della valutazione di impatto ambientale”).
4. Il punto 2 della lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) è sostituito dal seguente:
 

“2) in favore dei comuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla localizzazione degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento, compresi i comuni limitrofi o la cui area urbana sia interessata dal transito di mezzi adibiti al trasporto di rifiuti;”.
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 24/2009, è inserito il seguente:
 

“1 bis. Oltre alle funzioni di programmazione del settore, sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti la valutazione di impatto ambientale di cui alla l.r. 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), e l'autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo III bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006, relative alla realizzazione e gestione dei nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento di cui al d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti).”.
6. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della l.r. 24/2009, sono sostituiti dai seguenti:

“2. Le Province esercitano altresì le funzioni concernenti la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, previste dagli articoli 208, 209, 210 e 211 del d.lgs. 152/2006.

3. Le funzioni di cui al comma 2 comprendono la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Sono inoltre di competenza delle Province le funzioni amministrative concernenti la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale relative alle modifiche sostanziali degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1 bis. Le Province trasmettono alla Regione copia dei dati relativi agli impianti di propria competenza inviati ai sensi dell'articolo 29 duodecies del d.lgs. 152/2006.”

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 24/2009 è inserito il seguente:

“1 bis. I Comuni territorialmente competenti curano le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 5, comma 4, del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico).”

8. Al comma 8 dell'articolo 20 della l.r. 24/2009 dopo le parole: “conservano efficacia” sono inserite le parole: “, fatta salva la possibilità di apportare eventuali modifiche cui si applicano le norme procedurali previgenti.”

9. Il comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa), si interpreta nel senso che tra le funzioni amministrative concernenti la manutenzione dei porti, ivi previste, sono ricomprese le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 5, comma 4, del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico).

10. Sono abrogati:

- a) l'articolo 50 della l.r. 10/1999;
- b) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 e l'articolo 11 della l.r. 24/2009.

11. I procedimenti di cui all'articolo 11 della l.r. 24/2009, ora abrogato dal comma 10, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo la presente disciplina dall'autorità individuata quale autorità competente dalla norma vigente al momento della presentazione dell'istanza.

12. Restano di competenza delle Province i procedimenti di cui all'articolo 24 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione (Legge finanziaria 2009).

13. I procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 24/2009, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, ancora in fase di istruttoria presso la Regione, sono conclusi dalla Provincia territorialmente competente. A tal fine la Regione trasmette la documentazione in suo possesso alle Province entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. L'esercizio delle attività di autosmaltimento e di recupero dei rifiuti di cui agli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs.152/2006, è soggetto alla prestazione di idonea garanzia finanziaria a favore della Provincia competente per territorio, per una somma commisurata alla tipologia di impianto e ai quantitativi massimi dichiarati secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale. Le imprese esercenti attività di recupero in procedura semplificata, già iscritte nell'apposito registro provinciale alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano la garanzia entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione suddetta.

15. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 dello Statuto, promuove la diffusione e l'attuazione nel territorio regionale di attività connesse al tema dello sviluppo sostenibile, attraverso la concessione di contributi a favore di enti pubblici e organizzazioni senza scopo di lucro iscritte nei registri regionali. I contributi non possono superare il 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e sono concessi in base ai criteri e alle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

#### **Art. 43**

*(Stato di previsione delle entrate e delle spese 2010)*

1. Allo stato di previsione delle entrate del bilancio 2010 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate: tabella 1 “Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di entrata”.
2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio 2010 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate: tabella 2 “Elenco delle variazioni degli stanziamenti di competenza per funzioni obiettivo”; tabella 3 “Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di spesa”.

#### **Art. 44**

*(Autorizzazione alla contrazione del mutuo dell'anno 2010)*

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 31 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), l'autorizzazione alla contrazione di mutui per il finanziamento degli investimenti previsti per l'anno 2010, già stabilita nell'importo di euro 49.896.293,04 per effetto dell'articolo 21 della l.r. 32/2009, si stabilisce nel nuovo importo di euro 54.382.048,54.
2. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall'articolo 23 della l.r. 32/2009.

#### **Art. 45**

*(Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 31/2009)*

1. Gli allegati alla l.r. 31/2009 sono modificati come segue:

- a) la tabella A “Elenco delle leggi regionali il cui stanziamento di competenza annuale è rinviato alla legge finanziaria” è modificata secondo le risultanze della tabella A allegata alla presente legge;
- b) la tabella B “Rifinanziamento leggi regionali” è modificata secondo le risultanze della tabella B allegata alla presente legge;
- c) la tabella C “Autorizzazioni di spesa” è modificata secondo le risultanze della tabella C allegata alla presente legge;
- d) la tabella D “Cofinanziamento regionale programmi statali” è modificata secondo le risultanze della tabella D allegata alla presente legge;
- e) la tabella E “Cofinanziamento regionale programmi comunitari” è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata alla presente legge.

**Art. 46**

*(Modifica ed integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 32/2009)*

1. Gli allegati alla l.r. 32/2009 sono così modificati o sostituiti:

- a) il prospetto 1 “Spese finanziate con il ricorso al credito” è sostituito dal prospetto 1 allegato alla presente legge;
- b) il prospetto 2 “Variazione alle Assegnazioni Finalizzate” è modificato dal prospetto 2 allegato alla presente legge;
- c) l’elenco 2 “Spese dichiarate obbligatorie” è sostituito dall’elenco 2 allegato alla presente legge.

**Art. 47**

*(Riepiloghi generali riassuntivi)*

1. E’ approvato il “Riepilogo generale per titoli” degli stanziamenti di competenza e di cassa delle entrate del bilancio 2010 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 4.

2. E’ approvato il “Riepilogo generale per aree d’intervento” degli stanziamenti di competenza e di cassa delle spese del bilancio 2010 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 5.

**Art. 48**

*(Dichiarazione d’urgenza)*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 15 novembre 2010.

IL PRESIDENTE  
(Gian Mario Spacca)

AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO

DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L’AGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
- b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE.

**NOTE****Nota all’art. 1, commi 1 e 2.**

Il testo della lettera a) del comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

“Art. 12 - (Bilancio annuale) - Omissis

4. Per ogni UPB sono indicati:

- a) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- Omissis”.

**Nota all’art. 2, comma 1 e all’art. 3, comma 1.**

Il testo del comma 5 dell’articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

“Art. 12 - (Bilancio annuale) - Omissis

5. L’eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell’esercizio precedente è iscritto fra le entrate e le spese di cui al comma 4, lettera b), mentre l’ammontare presunto della giacenza di cassa all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce è iscritto fra le entrate di cui al comma 4, lettera c). Omissis”.

**Nota all’art. 4, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), e h).**

Il testo dell’articolo 22 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 32 (Bilancio di previsione per l’anno 2010 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012), è il seguente:

“Art. 22 - (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti) - 1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 31, comma 8, della l.r. 31/2001, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:

- a) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2000 nell’importo di euro 24.681.648,11;
- b) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2001 nell’importo di euro 50.728.708,04;
- c) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2002 nell’importo di euro 27.202.697,52;
- d) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2003 nell’importo di euro 14.529.599,46;
- e) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2004 nell’importo di euro 73.959.996,50;